

## BONUS INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

L'ultima legge di bilancio (art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019) ha sostituito super-ammortamento e iper-ammortamento con un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020.

### Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito.

Gli esercenti arti e professioni possono fruire del credito d'imposta soltanto sui beni strumentali "ordinari" nella misura del 6%.

L'agevolazione spetta anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari.

### Oggetto agevolazione

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

- beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (quelli che erano oggetto dei super-ammortamenti);
- beni materiali nuovi 4.0, di cui all'Allegato A alla L. 232/2016;
- beni immateriali 4.0, di cui all'Allegato B alla L. 232/2016.

### Beni esclusi

L'agevolazione risulta preclusa per l'acquisto dei seguenti beni:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR (anche se strumentali all'attività);
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

### Periodo di vigenza dell'agevolazione

Allo stato, salvo eventuali proroghe dell'ultima ora, sono agevolabili gli investimenti di cui sopra **effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020**.

L'agevolazione spetta, come per il super ammortamento, altresì per gli investimenti effettuati **entro il 30.6.2021** a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

### Misura del Credito

Per gli investimenti aventi a oggetto **beni materiali strumentali nuovi**, diversi da quelli "Industria 4.0", il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli

esercenti arti e professioni) nella misura del **6% del costo** e nel limite massimo di costi ammissibili pari a **2 milioni** di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto **beni materiali "Industria 4.0"**, compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- **40%** per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni** di euro;
- **20%** per gli investimenti tra **2,5 e 10 milioni** di euro.

Per gli investimenti relativi a **beni immateriali "Industria 4.0"**, compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a **700.000** euro.

### **Fruizione dell'A agevolazione**

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** tramite F24, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi:

- per i **beni materiali** (sia "ordinari" che "Industria 4.0") in **cinque quote annuali** di pari importo.
- per i **beni immateriali** in **tre quote annuali**.

Il credito per beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

### **Documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione**

Ai fini degli eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere **l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della legge di bilancio 2020 (art. co. 195 della L. 160/2019)**, pena la revoca dell'agevolazione.

*Es: "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 184 - 194 della L. 160/2019".*

In relazione agli investimenti nei beni materiale e immateriali 4.0, di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una **perizia tecnica** semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del DPR 445/2000.

### **Comunicazione al MISE**

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni "Industria 4.0", le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo Decreto Ministeriale. Non dovrebbe trattarsi di un'istanza preventiva.

### **Cumulabilità con altre agevolazioni**

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

### **Correzione errori su fatture**

Può accadere che il fornitore emetta la fattura di vendita senza indicare la dicitura prevista dalla norma:

**"Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 184 - 194 della L. 160/2019"**

Con le risposte n. 438 e 439 del 5.10.2020 ad istanze di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è **possibile sanare** tale mancanza.

Le modalità per sanare l'omessa indicazione sono le seguenti.

Qualora il documento sia stato emesso in **formato cartaceo**, l'acquirente potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro".

Quando, invece, siano state ricevute fatture in **formato elettronico**, l'acquirente potrà riportare la dicitura sulla stampa cartacea del documento, apponendo la scritta indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973, che rinvia all'art. 39 del D.P.R. 633/1972. In alternativa alla scritta indelebile, l'acquirente potrà effettuare l'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E/2019. Come precisato nella circolare n. 13/E/2018, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare<sup>1</sup>, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed inviare allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

*Aggiornato al 28 ottobre 2020*

---

<sup>1</sup> secondo le modalità indicate dalla risoluzione n. 46/E/2017 e le circolari richiamate